

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 luglio 2022, in Roma

Tra

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

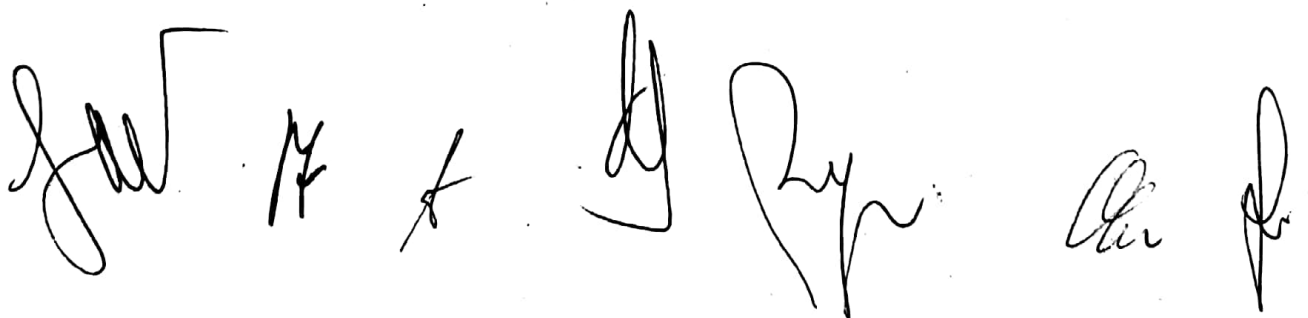
e

- le Delegazioni Sindacali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin

Premesso che le Parti:

- ritengono che l'evoluzione degli assetti organizzativi della Banca e gli intervenuti mutamenti normativi rendano necessario l'aggiornamento della disciplina in vigore dei rapporti tra la Banca e le OO.SS., soprattutto con riguardo ai soggetti abilitati a fruire delle agibilità previste e alle agibilità medesime;
- prendono atto dell'esigenza di ricomporre l'insieme delle previsioni aziendali in atto in materia di relazioni sindacali confermando e integrando processi e contenuti, sempre nell'ottica di semplificare e rendere più visibile la normativa di riferimento, nella prospettiva di rendere più efficace il confronto ai vari livelli previsti;
- confermano, pertanto, anche in conformità delle previsioni di cui al *"Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia"* del 28 luglio 2015 (e successive modifiche e/o integrazioni), l'obiettivo di adattare il sistema delle relazioni sindacali aziendali all'assetto organizzativo della banca, anche in relazione ai progetti e processi di cui al Piano Industriale dell'Azienda per gli anni '22 - '25;

Tutto ciò premesso, si conviene che:



BNL e le Delegazioni Sindacali di Gruppo, nel corso di numerosi incontri, hanno congiuntamente verificato la possibilità di raggiungere un'intesa allo scopo di rimodulare le previsioni di cui al *"Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia"* del 2015 (e successive modifiche e/o integrazioni) in funzione delle intervenute modifiche degli assetti organizzativi della Banca (cfr., art. 13, Protocollo cit.), tenuto nel contempo conto, anche quale imprescindibile riferimento, della riduzione degli organici aziendali dal 2015 ad oggi.

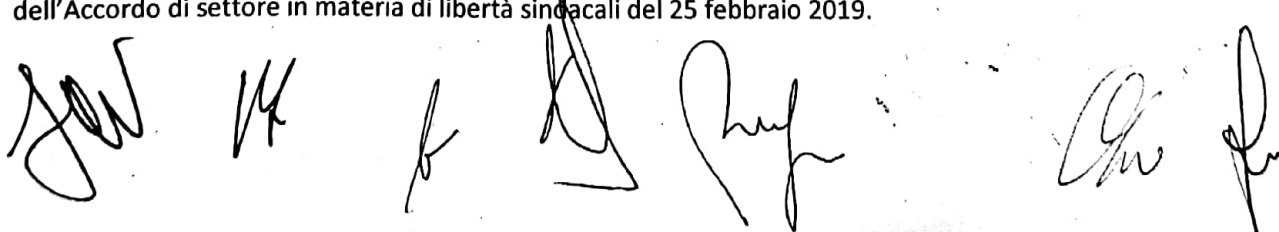
All'esito di un approfondito confronto, svoltosi anche nell'ambito di una specifica Commissione, le Parti hanno ritenuto di apportare le seguenti rimodulazioni/integrazioni agli accordi in essere in Banca Nazionale del Lavoro, necessarie, in particolare, anche per effetto delle citate modificazioni intervenute in materia di organizzazione aziendale e di organici, come specificamente previsto dal richiamato art. 13 del citato Protocollo.

In particolare:

con riferimento all'art. 4 del predetto Protocollo relativo al c.d. *"Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA."* – come modificato, da ultimo, con Verbale di Accordo dell'8 aprile 2019 – *"in coerenza con l'attuale articolazione organizzativa del Gruppo BNL e di Ifitalia"*, a far tempo dal 1° settembre 2022 le agibilità per motivi sindacali di cui al citato art. 4 vengono rimodulate assumendo quali riferimenti sia i 5 Territori, in cui è attualmente organizzata la Banca, sia la menzionata riduzione degli organici aziendali intervenuta dal 2015 ad oggi, prevedendo un numero massimo di 15 componenti dei Coordinamenti Territoriali per sigla sindacale firmataria del presente Verbale di Accordo. Presso ciascuno dei predetti Territori le Organizzazioni sindacali "potranno avere da un minimo di 1 ad un massimo di 4 Coordinatori".

Resta confermato quant'altro previsto dal citato art. 4 del *"Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia"* del 2015 (e successive modifiche e/o integrazioni), ivi compreso il numero di ore di permesso retribuito riconosciute, a semestre, ai componenti dei Coordinamenti Territoriali e le relative modalità di fruizione.

Inoltre, si concorda che ciascuna Organizzazione sindacale, al ricorrere dei requisiti minimi di cui all'art.4 del citato Protocollo, come modificato, da ultimo, con Verbale di Accordo dell'8 aprile 2019, potrà nominare nei menzionati Organismi – in via del tutto eccezionale, fino al 31 dicembre 2024 – in luogo di dirigenti RSA ed entro il limite massimo del 60% dei componenti complessivi di propria spettanza sull'intero territorio nazionale, lavoratori che rivestono cariche sindacali a livello di strutture periferiche territoriali di cui alle comunicazioni effettuate dalle Organizzazioni stesse ai sensi dell'art.12 dell'Accordo di settore in materia di libertà sindacali del 25 febbraio 2019.



Con specifico riferimento ai 5 *"Coordinatori Nazionali dell'attività dei Coordinatori Territoriali"* si conferma, in via straordinaria, che agli stessi viene mantenuto il distacco a tempo pieno, rinnovabile di anno in anno, per l'espletamento del loro mandato fino alla scadenza del menzionato Protocollo, come individuata all'art.5 del Verbale di Accordo dell'8 aprile 2019.

Alla luce di quanto sopra, le Organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare, entro il termine del 31 luglio p.v., l'elenco aggiornato dei 75 componenti i Coordinamenti Territoriali delle RR.SS.AA.

Infine, con riferimento all'*"Organismo bilaterale di promozione e coordinamento dei circoli dei dipendenti del Gruppo BNL"* di cui al Verbale di Accordo del 17 novembre 2020, al fine di contribuire a rendere effettivo il ruolo e il funzionamento di detto Organo, verranno riconosciuti a tutti i componenti del predetto Organismo i previsti permessi esclusivamente per la preparazione e l'effettiva partecipazione alle riunioni collegiali dell'Organismo bilaterale, per le quali, ai sensi del citato accordo, vige l'obbligo esplicito di verbalizzazione.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento agli Accordi di Settore in tema di agibilità sindacali e al più volte citato *"Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia"* del 2015 (e successive modifiche e/o integrazioni), cui le Parti intendono dare piena e corretta attuazione in ogni loro parte.

Il presente accordo integra e sostituisce per le parti qui previste quanto analogamente disposto dai citati Accordi, rispettivamente, del 28 luglio 2015 (e successive modifiche e/o integrazioni) e del 17 novembre 2020.

Infine, le Parti si impegnano a redigere il testo coordinato del menzionato protocollo entro il mese di settembre 2022, al fine di recuperare in forma organica le previsioni di cui agli Accordi sottoscritti nel tempo in materia di agibilità sindacali.

Norma transitoria

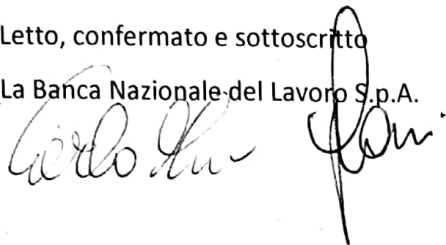
In considerazione della complessità gestionale legata all'attuazione del Piano Industriale della Banca per gli anni '22-'25 e fermo restando quanto disposto all'art.19 dell'Accordo ABI – Sindacati del 25.02.2019 in materia di distacchi dei Segretari degli Organi di coordinamento nei Gruppi bancari con oltre 3.500 dipendenti, la Banca – in via straordinaria fino al 31.12.2025 – riconoscerà i distacchi dei Segretari degli Organi di Coordinamento previsti dal menzionato Art.19, sulla base dell'organico al 31 dicembre 2021, nonché, la possibilità per ogni Organizzazione sindacale aziendale, di distaccare a



tempo pieno 2 ulteriori Segretari, a condizione che la predetta Organizzazione abbia un livello di rappresentatività nell'ambito di BNL superiore al 5%.

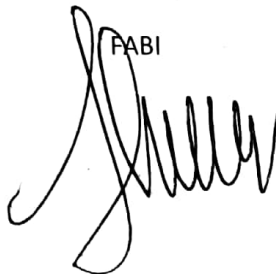
Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

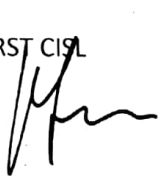


Le Delegazioni Sindacali

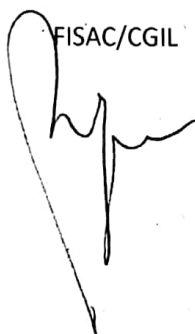
FABI



FIRST CISL



FISAC/CGIL



UILCA



UNISIN

